



OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti


Monthly Roundup

Giugno 2024

Giugno 2024

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

I modelli di prevenzione per Società e Associazioni sportive



Si avvicinano i termini entro i quali le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e le Società professionistiche dovranno adottare i Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva volti a prevenire fenomeni di violenza e discriminazione (cd. **Modelli di Prevenzione Sportiva**).

Le novità introdotte dal D. Lgs. 39/2021

L'art. 16 del D. Lgs. n 39 del 28 febbraio 2021 ha imposto alle **Federazioni Sportive Nazionali**, alle **Discipline Sportive Associate**, agli **Enti di Promozione Sportiva** e alle **Associazioni benemerite** di adottare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto – **le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altro tipo di discriminazione**.

A fonte della pubblicazione di tali Linee Guida è stato previsto un ulteriore termine di 12 mesi entro il quale le **Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche** e le Società Sportive professionistiche devono adottare **Modelli**

Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e Codici di Condotta ad esse conformi.

A ciò si aggiunge che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite dovranno prevedere apposite **sanzioni disciplinari** per i tesserati che:

- abbiano violato i divieti di discriminazione posti dal Capo II, Titolo I, Libro III del D. Lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna;
- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies e 609-undecies del codice penale.

Le correlazioni con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001

Un primo punto di contatto tra il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e gli enti sportivi è stato dettato dall'introduzione dell'art. 25-quaterdecies nel D. Lgs. 231/2001, il quale ha esteso agli enti la responsabilità per gli illeciti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

A fronte di tale modifica normativa le Società Sportive professionistiche si sono sempre di più conformate alle disposizioni previste in materia di

responsabilità amministrativa degli enti, lasciando tuttavia scoperta la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altro tipo di discriminazione nello svolgimento dell'attività sportiva.

Tale carenza è stata colmata dal D. Lgs. 39/2021, il cui quarto comma dell'art. 16 prevede esplicitamente che le **Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e le Società Sportive professionistiche che si sono già dotate di un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dovranno integrarlo secondo quanto previsto dall'art. 16 stesso.**

Si può notare quindi come il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo può essere un **punto di partenza per la predisposizione dei Modelli previsti dal D. Lgs. 39/2021**, i quali, contrariamente a quanto previsto per la responsabilità amministrativa degli enti, hanno **carattere obbligatorio**, con la conseguenza che la **mancata adozione dovrà essere sanzionata in via disciplinare dalle singole Federazioni.**

Nonostante tale differenza sostanziale, la prassi operativa consolidatasi in ambito 231 potrà essere traslata nella predisposizione dei Modelli di Prevenzione Sportiva, i quali dovranno essere costruiti sulla base della **preventiva mappatura e valutazione dei rischi.**

Alla predisposizione del Modello di Prevenzione Sportiva dovrà certamente conseguire **l'implementazione del Codice Etico e del sistema disciplinare della Società o dell'Associazione**, o, nel caso siano già stati adottati, il loro aggiornamento.

Infine, ricalcando l'esperienza del Modello 231, dovrà essere garantito lo svolgimento di **sessioni formative in favore di tutti i soggetti nei cui confronti il modello di prevenzione trova applicazione** (amministratori, dipendenti, collaboratori, tesserati ed altri soggetti operanti

all'interno dell'organizzazione della società) e l'individuazione di un **Organismo chiamato a vigilare sul rispetto del Modello**, il quale, nel caso in cui l'ente sia dotato di un Modello 231, potrà essere individuato nell'Organismo di Vigilanza.

* * *

Approvato il DDL Cybersicurezza al Senato: nuove conseguenze normative sulla Responsabilità degli Enti



Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (DDL) in materia di Cybersicurezza, che introduce importanti modifiche normative anche in relazione alla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001.

La normativa mira a promuovere una maggiore protezione delle infrastrutture critiche e ad incentivare le aziende a implementare misure di sicurezza adeguate per prevenire e contrastare le cyber-minacce.

Tra le principali disposizioni del DDL:

- obbligo di adozione di misure di sicurezza: gli enti pubblici e privati dovranno adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza delle loro reti e sistemi informatici;
- segnalazione degli incidenti: viene introdotto l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi

incidente di sicurezza informatica alle autorità competenti;

- sanzioni: Sono previste sanzioni severe per gli enti che non rispettano le nuove disposizioni di sicurezza.

Implicazioni per la Responsabilità degli Enti (D. Lgs. 231/2001)

Con l'entrata in vigore del DDL Cybersicurezza, si prevede un'integrazione di nuovi reati legati alla sicurezza informatica nell'elenco dei reati presupposto che possono comportare la responsabilità degli enti.

Il testo prevede infatti le seguenti nuove fattispecie:

- reati di intrusione e accesso abusivo a sistemi informatici: illeciti relativi all'accesso non autorizzato a sistemi informatici saranno considerati reati presupposto.

- omissione di adeguate misure di sicurezza: la mancata adozione delle misure di sicurezza previste dal DDL potrebbe configurare un reato che implica la responsabilità dell'ente.

- omessa segnalazione di incidenti: non segnalare un incidente di sicurezza informatica alle autorità potrà costituire un'ulteriore fattispecie di reato.

Impatto sui Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG)

Gli enti dovranno revisionare e aggiornare i loro Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per adeguarsi e includere le nuove disposizioni sulla cybersicurezza.

Sarà inoltre essenziale implementare:


- le procedure di sicurezza: definire e applicare procedure interne per garantire la sicurezza dei sistemi informatici;

- la formazione del personale: organizzare programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti sui rischi informatici e sulle nuove misure di sicurezza;

- i sistemi di monitoraggio e controllo: instaurare sistemi di monitoraggio continuo per rilevare tempestivamente eventuali minacce o violazioni.

* * *

Responsabile tecnico: posizione di garanzia in relazione agli adempimenti ambientali



La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un soggetto indagato per il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. avverso un'ordinanza del Tribunale delle Libertà, con la quale è stata confermata l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale, affermando il seguente principio di diritto "L'articolo 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all'istituzione dell'Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte

dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa”.

Il caso

Il GIP di Catanzaro ha disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale ai sensi dell'art. 290 c.p.p. al responsabile tecnico di una S.p.A. in quanto sottoposto ad indagini per il reato di traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 452-*quaterdecies* c.p.

L'interessato, a fronte del rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva, ha presentato appello al Tribunale delle Libertà di Catanzaro, il quale ha rigettato l'appello e confermato l'applicazione della misura.

Il ricorso

Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale delle Libertà rilevando che (i) l'ordinanza del Tribunale del Riesame si è limitata a richiamare *per relationem* le motivazioni dell'ordinanza genetica della misura interdittiva, violando in tal senso gli obblighi di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 192 c.p.p. e (ii) i giudici investiti della questione non avevano replicato alla tesi difensiva secondo cui il responsabile tecnico *“non ha il dovere di impedire la mala gestione dei rifiuti all'interno dell'azienda, al contrario del c.d. direttore tecnico”.*

Il ricorrente, in particolare, ha eccepito che l'ordinanza del Tribunale del Riesame

- si è limitata ad un richiamo generico alla delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, la quale traccia genericamente i compiti affidati al responsabile tecnico;
- non ha rilevato che l'articolo 2 della sopra citata delibera limita i compiti di controllo del responsabile tecnico al mero “esame visivo” dei rifiuti, a differenza del direttore tecnico, cui spetta la responsabilità della gestione operativa dell'azienda conformemente alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21 gennaio 2019.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità in prima battuta hanno ritenuto il ricorso inammissibile in quanto secondo costante giurisprudenza *“l'ordinanza in materia cautelare adottata dal Tribunale del Riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2 c.p.p. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte”.*

Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto di fornire alcune considerazioni in merito al secondo motivo di ricorso presentato dall'interessato, pervenendo a dichiarare il ricorso stesso manifestamente infondato.

I giudici di legittimità hanno infatti rilevato che:

- I. la delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha natura meramente negoziale ed integrativa della disciplina nazionale e di conseguenza

non può avere portata derogatoria rispetto alla normativa di rango secondario vigente;

- II. la figura del responsabile tecnico dell'azienda è disciplinata dal D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale reca il **"Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"**;
- III. tale regolamento individua i compiti, le responsabilità e i requisiti professionali del responsabile tecnico, prevedendo in particolare che compito del responsabile tecnico è **"porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa"**.

In ragione di tali considerazioni **il responsabile tecnico viene di fatto investito di una vera e propria "posizione di garanzia" relativa al rispetto della normativa prevista in materia di gestione dei rifiuti**, il che comporta, ad opinione della Corte, una **equiparazione di tale figura a quella del legale rappresentante dell'azienda**.

Da ciò consegue chiaramente che il responsabile tecnico potrà essere chiamato a rispondere, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi in relazione alla scorretta gestione dei rifiuti, e potrà dunque essere destinatario della misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale.


Considerazioni finali

La ratio della previsione della delega ambientale (ispirata alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro) trova la propria origine nella necessaria conoscenza delle specifiche regole tecniche per lo svolgimento di tali attività, nell'esigenza di una protezione rafforzata del bene giuridico dell'ambiente, nella dimensione e complessità delle realtà aziendali e nella molteplicità di compiti e di obblighi penalmente sanzionati.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, appare dunque sempre più evidente il forte impatto che il **conferimento di deleghe di funzioni in campo ambientale** può avere in caso di situazioni patologiche e, di conseguenza, l'importanza di una corretta segregazione dei ruoli e delle responsabilità, soprattutto in realtà aziendali complesse.

* * *

Le nuove norme dell'UE in materia di criminalità finanziaria



L'AML Package

Il 30 maggio 2024 il Consiglio dell'Unione Europea, attraverso un comunicato stampa ha reso nota l'adozione di un pacchetto di nuove norme anticiclaggio noto come "AML Package" (Anti-Money Laundering Package), destinato a

rafforzare il quadro normativo contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo pacchetto include nuove direttive e regolamenti che mirano a uniformare e migliorare le pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo all'interno degli Stati membri. Le norme antiriciclaggio vengono estese a nuovi soggetti, quali prestatori di servizi in valuta virtuale e cripto-attività, commercianti di beni di lusso e società e procuratori sportivi.

Principali Novità dell'AML Package

Il nuovo pacchetto legislativo si compone di quattro pilastri principali:

1. Regolamento AMLA (Anti-Money Laundering Authority): Istituzione di un'autorità centralizzata a livello europeo con poteri di supervisione e coordinamento delle attività di contrasto al riciclaggio di denaro.
2. Regolamento sul regime di registrazione e vigilanza: Introduzione di nuovi requisiti di registrazione e vigilanza per le entità finanziarie e non finanziarie.
3. Direttiva AMLD (Anti-Money Laundering Directive): Aggiornamento della direttiva esistente con nuove disposizioni in materia di cooperazione tra le autorità nazionali e introduzione di obblighi più stringenti per le imprese.
4. Regolamento sui limiti delle transazioni in contanti: Imposizione di un tetto massimo di 10.000 euro per le transazioni in contanti, al fine di ridurre il rischio di riciclaggio.

I testi normativi sono in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della

Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne altre parti. L'AMLA avrà sede a Francoforte e inizierà a operare a metà 2025.

Impatto sull'ordinamento italiano

L'adozione dell'AML Package comporta significativi cambiamenti nel contesto normativo italiano, specialmente per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal Decreto Legislativo 231/2001.

Fra i principali impatti attesi:

1. Maggiori obblighi di due diligence: Gli enti dovranno rafforzare le procedure di due diligence nei confronti della clientela e dei partner commerciali. Saranno richiesti controlli più rigorosi per verificare l'identità dei clienti e la provenienza dei fondi.
2. **Implementazione dei Modelli Organizzativi:** Gli enti interessati dalla nuova normativa dovranno aggiornare i loro Modelli di Organizzazione, Gestione E Controllo **per includere le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio.**
3. Aumento delle Sanzioni: Il pacchetto prevede sanzioni più severe per il mancato rispetto delle normative antiriciclaggio. In Italia, questo si tradurrà in un inasprimento delle pene previste qualora non vengano adottate le misure necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro.
4. Cooperazione Transfrontaliera: Le nuove norme promuovono una maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali e l'AMLA. Gli enti italiani dovranno quindi essere pronti a conformarsi a richieste di informazioni e cooperazione provenienti da altre giurisdizioni europee.
5. Controlli e Ispezioni: L'AMLA avrà il potere di effettuare controlli e ispezioni dirette presso gli

enti. Questo implica una maggiore vigilanza e la necessità di mantenere una documentazione aggiornata e completa delle loro operazioni.

Conclusioni

L'adozione dell'AML Package rappresenta un passo importante verso una maggiore armonizzazione e rafforzamento delle misure antiriciclaggio in Europa. Per le imprese italiane, potrebbe comportare la necessità di implementare e conformare i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Tuttavia, queste misure sono essenziali per garantire la trasparenza e la legalità delle operazioni finanziarie, riducendo i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

* * *



I reati europei introdotti dalla Direttiva UE 2024/1226: le conseguenze per le imprese e per i loro Modelli Organizzativi

Nella Gazzetta Ufficiale europea del 29 aprile 2024 è stata pubblicata la Direttiva UE 2024/1226 che stabilisce norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

In sintesi:

- Finalità della Direttiva è di garantire l'effettiva applicazione delle misure

restrittive imposte dall'Unione, attraverso la punizione della loro violazione, commessa con dolo o con "grave negligenza", anche mediante elusione.

- Le misure restrittive sono le sanzioni che il Consiglio UE irroga nei confronti di governi di paesi terzi/entità non statali, con l'obiettivo di salvaguardare i valori UE, sostenere la democrazia e preservare la pace. Le più tipiche sono le sanzioni economiche, il congelamento di beni e fondi e i divieti di ingresso e transito nel territorio di uno Stato Membro.
- Gli Stati Membri entro il 20 maggio 2025 dovranno dare attuazione alla Direttiva introducendo nuovi reati che puniscono condotte quali, ad esempio:
 - mettere a disposizione di una persona, entità od organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
 - concludere o portare avanti operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità od organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, compresa l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;

- commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni, come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione.
- Oltre alle sanzioni penali per la persona fisica, gli Stati Membri dovranno prevedere anche sanzioni per la persona giuridica nel cui interesse o vantaggio sono commesse le violazioni.

Per l'Italia, quindi, oltre ad un intervento sul codice penale sarà richiesto anche l'ampliamento del novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Considerata l'ampiezza del perimetro di operatività delle misure restrittive dell'UE e, di conseguenza, la molteplicità delle fattispecie di reato europeo potenzialmente configurabili, saranno molte le imprese italiane che, a seguito del recepimento della Direttiva, si troveranno di fronte alla necessità di revisionare il loro Modello Organizzativo.

In particolare, sarà necessario rinnovare la mappatura dei rischi esistenti, tenendo in considerazione, ad esempio, la sussistenza di rapporti commerciali o finanziari con Paesi esteri potenzialmente assoggettati a sanzioni europee ovvero l'acquisto/commercializzazione di beni assoggettati a particolari regimi, come ad esempio i prodotti c.d. "dual use".

L'Osservatorio 231 terrà monitorata l'attività del legislatore italiano rispetto al recepimento della Direttiva UE 2024/1226, informando i lettori delle novità che interverranno.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti



Osservatorio 231





**OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231**
di Morri Rossetti

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it